

Legge regionale 17 gennaio 1976, n.5

Rifinanziamento della L.R. 27-5-1974, n. 22 riguardante interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

ARTICOLO 1

E' autorizzata la spesa di L. 11.000.000.000 per il concorso della Regione, con spesa a totale o parziale suo carico, nella realizzazione di programmi di opere per il reperimento ed utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1974, n. 22.

Per gli interventi suddetti si osserva la normativa di cui alla citata legge regionale.

ARTICOLO 2

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, la giunta regionale e' autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Banca Nazionale del Lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesoreri regionali, un mutuo di L. 11.000.000.000.

Il mutuo sara' costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni predette e verra' ammortizzato in 25 anni a decorrere dal 1 gennaio 1976.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovra' essere superiore al 12,50%.

Nessuna variazione del tasso medesimo sara' ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

ARTICOLO 3

Le rate di ammortamento del mutuo di Lire 11.000.000.000 di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del Comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualita' di ammortamento del mutuo sara'

garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo articolo 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, dara' inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro - tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammontare del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del "fondo comune" di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, occorrente al versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinche' lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere interverra' nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

ARTICOLO 4

L'importo del mutuo di L. 11.000.000.000 sopraindicato sara' introitato al titolo V - cat. 1a - cap. 05200 "Entrate per contrazione mutui" dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1975.

ARTICOLO 5

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo predetto faranno carico al cap. 04000 (spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessioni di garanzie fidejussorie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975.

La spesa di L. 1.809.081.890 pari alla rata di ammortamento gravera' sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti per cio' che riguarda gli interessi, ed al titolo III "spese per rimborso di prestiti" per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1976 al 2000.

La spesa relativa sarà fronteggiata con la riduzione, per tutto il periodo dell'ammortamento, dei capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti a quelli sottoelencati previsti nel bilancio 1975, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Cap. 14400 per	L. 300.000.000
Cap. 17200 per	L. 9.081.890
Cap. 21500 per	L. 1.500.000.000

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

ARTICOLO 6

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e' apportata la seguente variazione:

PARTE ENTRATA

In aumento

TITOLO V - ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categ. 1a - Accensione di prestiti

Cap. 05200	
ContraZIONE di mutuo	L. 5.000.000.000

PARTE SPESA

Da eliminare

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALI

Sezione 4a - Azione ed interventi in campo economico Rubrica 1a - Acquedotti, fognature, impianti di depurazione opere idrauliche ed igieniche

Cap. 22000	
Spesa per costruzione acquedotti, fognature e impianti per il disinquinamento	L. 6.000.000.000

In aumento

Cap. 22300	
Fondo relativo agli interventi per il reperimento e la utilizzazione di risorse idriche, nonche' per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto	L. 11.000.000.000